

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 61/64/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di segnalazione della Direzione Regionale della Liguria, l'Agenzia delle Entrate di Elusone, con avviso di accertamento notificato il 23.10.2008, rettificava il reddito d'impresa dichiarato da Valtex s.p.a. per l'anno 2005 da € 922.302,00 a € 993.673,00 in relazione a n.3 fatture di vendita per complessivi € 71.371,00 emesse da Union Trade s.r.l., ritenute dall'Ufficio soggettivamente false. Secondo gli assunti dell'Agenzia delle Entrate, Union Trade rappresenta una società di comodo interposta in modo fittizio tra il reale acquirente delle merci Valtex ed il fornitore cinese, mentre la frode dell'IVA viene realizzata tramite lo strumento del deposito fiscale ai fini IVA di cui all'art. 50 bis DL 331/93 che consente di realizzare il regime di sospensione dell'IVA. Union Trade, che ha utilizzato il deposito IVA, non ha mai versato l'imposta esposta nelle fatture di vendita della merce alla società Valtex.

Avverso tale avviso di accertamento ricorreva avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo Valtex s.p.a. eccependo la propria estraneità alla frode fiscale compiuta da Union Trade, affermando di ignorare la circostanza che la merce commercializzata da Union Trade proveniva dallo stesso fornitore cinese da cui la stessa Valtex si approvvigionava. La ricorrente eccepiva inoltre l'incompletezza della documentazione allegata all'avviso impugnato che non avrebbe consentito di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, ribadiva che le operazioni di acquisto della merce da Union Trade sono reali come provato dai relativi pagamenti ed insisteva per la deducibilità dei costi con riferimento alla imposizione diretta.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, precisando che Valtex in data 16.12.2008 aveva proposto istanza di accertamento con adesione e con successiva memoria del 6.2.2009 si era dichiarata disposta a pagare l'IVA emergente dall'avviso di accertamento.

La società ricorrente con memoria illustrativa presentata il 22.10.2009, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Con sentenza depositata il 10.3.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale deliberato interponeva appello a questa Commissione Valtex s.p.a. ribadendo dettagliatamente tutte le ragioni svolte nel procedimento di primo grado, chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed in subordine il riconoscimento della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

Con il primo motivo, Valtex assumeva che i documenti di costo emessi da Union Trade non rappresentano transazioni intercorse con soggetti diversi da quelli indicati nei documenti stessi.

Con il secondo motivo Valtex assumeva la mancanza di base legale in ordine al recupero effettuato in relazione alla inconferenza delle norme di legge indicate in atto quali titolo legittimante la manifestazione del diritto alla percezione.

L'Ufficio si costituiva per resistere al gravame, di cui deduceva l'infondatezza, chiedendone il rigetto.

In riferimento ai due motivi di doglianza, osserva la Commissione che il Giudice di prime cure ha evidenziato i rilievi probatori di natura documentale volti a dimostrare la consapevolezza di Valtex della falsità soggettiva delle fatture di cui si discute e, segnatamente, che la merce ordinata e spedita a Valtex dall'abituale fornitore Na. east

United Textile & Garments Co. Ltd. è stata fatturata a Valtex da Union Trade s.r.l. estranea al rapporto commerciale intrattenuto dalla stessa Valtex direttamente con lo stesso abituale fornitore cinese Na..

Conseguentemente, l'Ufficio ha legittimamente ritenuto indeducibili i costi connessi con le operazioni soggettivamente inesistenti in applicazione dell'art. 14 L. 537/93, il quale afferma che non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato e dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000 il quale sanziona penalmente la dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, consegue il rigetto dell'atto d'appello e la condanna della società contribuente al pagamento delle spese di causa liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 come da motivazione.